



TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

SEZIONE IV CIVILE

Il g.d. dott. Stefano Franchioni,

nel procedimento di liquidazione del patrimonio *ex artt.14-ter ss. legge n. 3/2012* iscritto al n. 101/2019 r.g.;

vista l'istanza presentata da DANIELA LUPATINI come meglio identificata in atti e la documentazione allegata;

vista la relazione della dott.ssa Simona Elena Pace, nominato quale professionista con le funzioni di organismo di composizione della crisi;

letta l'integrazione depositata il 14.11.2019 dall'o.c.c.;

ritenuto che la domanda soddisfi i requisiti previsti dall'*art.14-ter l. n. 3/2012*;

ritenuto che, anche per evitare un aggravio di spese, possa essere nominato liquidatore lo stesso professionista che svolge le funzioni di organismo di composizione della crisi ai sensi dell'*art.15 comma 8 legge cit.*;

visto l'*art.14-quinquies legge cit.*;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione del patrimonio a carico di DANIELA LUPATINI nata a Brescia, il 17.03.1966 e residente in Azzano Mella (BS), via Madre Teresa di Calcutta 4, per la durata minima di quattro anni alle condizioni indicate in ricorso;

a) nomina liquidatore la dott.ssa Simona Elena Pace, con studio in Brescia, viale Venezia 170, autorizzandolo sin da ora ad acquisire presso gli enti pubblici (Agenzia Entrate, Inps ecc.) le informazioni necessarie per ricostruire la posizione debitoria del ricorrente;

b) dispone che, sotto pena di nullità, non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive (compresa l'eventuale prosecuzione dei pignoramenti del quinto dello stipendio se già disposti e la realizzazione dei pegni) né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore, disponendo altresì che il liquidatore provveda sollecitamente a verificare l'utilità o meno della prosecuzione delle eventuali esecuzioni pendenti;

c) dispone altresì che non possono essere proseguiti i versamenti a favore di eventuali cessionari di quota di stipendio del ricorrente;

d) nel caso di esecuzioni pendenti dispone che il liquidatore provveda sollecitamente ad avvisare i professionisti delegati dell'apertura della presente procedura e delle sue determinazioni in merito alle esecuzioni pendenti;

e) dispone che, ai fini della prescritta pubblicità, la domanda di ammissione alla procedura ed il presente decreto siano pubblicati almeno una volta sul sito www.ilcaso.it entro trenta giorni da oggi;



f) ordina la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore, sui beni immobili e sui beni mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione nonché presso i Registri Camerali se il debitore vi è iscritto;

g) ordina la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, autorizzando la ricorrente a risiedere nell'immobile di sua proprietà sino alla sua vendita;

h) ai sensi e per gli effetti dell'art.14-ter comma 6 lettera b) legge cit. in relazione agli stipendi, salari, pensioni e a ciò che il debitore guadagna con la sua attività dispone in conformità alla proposta (l'OCC/liquidatore informerà immediatamente il giudice nel caso di modifiche della situazione economica e reddituale del debitore);

i) dispone che l'OCC/liquidatore, dopo aver accettato la carica, nel corso della procedura depositi istanze al giudice esclusivamente per i seguenti adempimenti:

- richiesta di definitiva formazione dello stato passivo in presenza di contestazioni non superabili (art. 14-octies, quarto comma l. 3/12)

- deposito presso la cancelleria del giudice del programma di liquidazione entro 30 giorni dalla formazione dell'inventario (art. 14-novies, primo comma l. 3/12);

- prima del completamento delle operazioni di vendita, deposito di informativa sugli esiti delle stesse (art. 14-novies, secondo comma l. 3/12);

- segnalazione della sussistenza di gravi e giustificati motivi che possono richiedere l'esercizio del potere di sospensiva degli atti di esecuzione del programma di liquidazione da parte del giudice (art. 14-novies, comma secondo l. 3/12);

- richiesta di autorizzazione allo svincolo di somme e all'emissione di un ordine di cancellazione delle formalità pregiudizievoli (art. 14-novies, terzo comma l. 3/12);

- richiesta di liquidazione compenso a OCC e liquidatore (artt. 14 ss. del d.m. 202/2014);

- richiesta di disporre la chiusura della procedura (art. 14-novies, quinto comma l. 3/12).

Si comunichi al ricorrente e all'OCC/liquidatore.

Brescia, 20 novembre 2019

Il g.d.
dott. Stefano Franchioni





TRIBUNALE DI BRESCIA

Ricorso per ammissione alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento (ex legge n. 3/2012) ex art. 14 ter L. 27-01-2012 n. 3

La sottoscritta Sig.ra DANIELA LUPATINI nata a Brescia, residente in Azzano Mella (Bs) in Via Madre Teresa di Calcutta 4, codice fiscale LPTDNL66C57B157I, Cell. 338-9003907,

PREMESSO CHE

- la società di cui la ricorrente è socia accomandataria illimitatamente responsabile con quota di partecipazione al patrimonio sociale pari al 99% del capitale sociale non è soggetta alle procedure concorsuali vigenti e previste dall'art. 1 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267, considerato che:
 - a) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito del presente ricorso, ha avuto un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila;*
 - b) nei tre esercizi antecedenti la data di deposito del presente ricorso ha realizzato, in qualunque modo risulti ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila;*
 - c) ha un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore a euro cinquecentomila;*
- la ricorrente non ha fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ex l. 27 gennaio 2012, n. 3;
- si è manifestato un perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che di fatto non rende possibile adempiere alle obbligazioni secondo le scadenze originariamente pattuite;
- tale squilibrio trova le proprie cause nei seguenti fattori: incapacità di adempiere al pagamento dei debiti contratti personalmente e in qualità di socio accomandatario di



- s.a.s. a seguito di cessazione dell'attività commerciale di bar e perdurante stato di disoccupazione;
- pertanto, essendo in presenza di sovraindebitamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 l. 3/2012, ha predisposto, con l'ausilio della Dott.ssa SIMONA ELENA PACE, in qualità di gestore della crisi, nominato dal referente dell'Organismo di composizione della crisi, denominato OCC - Commercialisti Brescia, la proposta di **liquidazione del patrimonio**, allegata *sub 1*;
 - la composizione dei debiti, alla data del 30/09/2019, è indicata nell'allegato *sub 2*, in cui viene data evidenza di ciascun creditore, il grado di privilegio e i relativi importi;
 - gli atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni si riferiscono alla cessione dell'azienda di bar (licenze e attrezzature) e sono quelli di cui al prospetto allegato *sub 3*;
 - l'inventario di tutti i beni del ricorrente come allegati *sub 4* unitamente alla relazione particolareggiata dell'Organismo della gestione della crisi come richiesto dall' art. 14 ter comma 3 legge citata *sub 5* contenente:
 - a) l'indicazione delle cause di indebitamento e della diligenza impiegata dal ricorrente nell'assumere le obbligazioni,
 - b) l'esposizione delle ragioni della capacità della ricorrente di adempiere le obbligazioni assunte,
 - c) il resoconto sulla solvibilità della ricorrente negli ultimi cinque anni,
 - d) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della presente domanda;
 - le spese correnti necessarie al sostentamento dell'istante e della sua famiglia *sub 6*, composta unicamente dalla ricorrente, come da certificato dello stato di famiglia che si allega *sub 7*, ammontano a complessivi euro 914;
 - le copie delle dichiarazioni dei redditi (personali *sub 8, 9 e 10*)
 - gli estratti conto bancari persona), conformi all'originale e tenuti ai sensi dell'art. 14, comma 10, l. 12 novembre 2011, n. 183, sono allegati *sub 11*;



- l'elenco delle cartelle notificate dall'Agenzia della Riscossione *sub 12*,

tutto ciò premesso la ricorrente

RICORRE

a codesto Ill.mo Tribunale di Brescia, ritenuti sussistenti i requisiti soggettivi ed oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento ai sensi della l. 3/2012, per essere ammessa alla procedura di **LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO EX ART. 14 TER L. 3/2012** e conseguentemente

CHIEDE

- che il Tribunale disponga l'apertura della procedura di liquidazione del patrimonio a carico della sottoscritta ricorrente per la durata minima di anni 4, disponendo la comunicazione della proposta allegata e del decreto, con l'avvertimento dei provvedimenti che il Tribunale potrà adottare ai sensi dell'art. 10, comma 3, l. 3/2012;
- che il Tribunale disponga, ai sensi dell'art. 15 comma 8 L. 3/2012, che le funzioni di Liquidatore vengano svolte dalla dott.ssa Simona Elena Pace già nominata, con provvedimento di nomina del 04 settembre 2018, quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi;
- che il Tribunale disponga che non possano essere iniziate e/o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquisiti diritti di prelazione da parte dei creditori aventi titoli o causa anteriore;
- che il Tribunale disponga che ai fini della prescritta pubblicità la domanda del debitore ed il presente decreto siano pubblicati in sunto almeno una volta sul quotidiano Giornale di Brescia;
- che il Tribunale disponga ordini la trascrizione del decreto sui beni immobili e mobili registrati compresi nel patrimonio oggetto di liquidazione;
- che il Tribunale disponga che il liquidatore relazioni semestralmente all'OCC ed al Giudice sulle attività svolte;



- che il Tribunale ordini la consegna o il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento **all'atto della loro vendita autorizzando** tuttavia il ricorrente debitore a *utilizzare l'autovettura* di proprietà della società e a *risiedere nell'immobile* di sua proprietà sino alla sua vendita, sussistendo gravi e specifiche ragioni in tal senso, connesse alle finalità abitative cui l'uso è funzionale.

Con osservanza.

Luogo Brescia, data 13 novembre 2019

Firma dell'istante

Per certificazione dell'apposizione della firma del Sig. _____ che ha sottoscritto il presente ricorso e identificato con C. I. n. _____ rilasciata _____ da _____ con scadenza il _____.

Il Referente

(Dott. Ferruccio Barbi)

Ai sensi dell'art. 14 ter c.2 della L. 3/2012 si allega la documentazione di cui all'art. 9, c.3 L. 3/2012 e precisamente:

1. proposta di liquidazione del patrimonio;
2. elenco dei creditori con indicazione delle somme dovute e dei gradi di privilegio;
3. elenco atti dispositivi degli ultimi 5 anni;
4. inventario di tutti i beni mobili e immobili recante indicazione sul possesso degli stessi e relative perizie e valutazioni;
5. relazione particolareggiata dell'OCC nominato nella persona della dott.ssa Simona Elena Pace;



6. elenco delle spese ricorrenti della debitrice;
7. copia certificato stato di famiglia;
8. 9. 10. dichiarazione redditi personali della debitrice anno 2015-2016-2017;
11. estratti conto bancari della debitrice degli ultimi 3 anni;
12. estratto ruolo Agenzia della Riscossione.

TRIBUNALE DI BRESCIA

Procedimento di composizione della crisi da sovraindebitamento

**** n. 36/2018****

Professionista con funzioni di O.C.C.:

Dott.ssa Simona Elena Pace

* * *

RELAZIONE PARTICOLAREGGIATA

per l'ammissione alla procedura di

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO

EX Art. 14-ter e seguenti della L. 27/1/2012, n. 3

* * * *

La sottoscritta Dott.ssa **Simona Elena Pace**, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili della provincia di Brescia al Sezione A n.ro 1975, con studio a Brescia in Viale Venezia 170, nominata dall'OCC di Brescia, quale professionista incaricato di assolvere le funzioni di Gestore della crisi, ai sensi del comma 9 dell'art. 15 della Legge n. 3 del 27 gennaio 2012, nell'ambito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento richiesta dalla Sig.ra Daniela Lupatini, denominata anche soltanto "debitrice", nata a Brescia il 17/03/1966 e residente ad Azzano Mella (Bs) in Via Madre Teresa di Calcutta 4.

DICHIARA E ATTESTA

- di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 della L.F.;
- non è legata alla debitrice e a coloro che hanno interesse all'operazione di composizione o di liquidazione, da rapporti di natura personale o professionale tali da comprometterne l'indipendenza;
- non è in una delle situazioni previste dall'art. 2399 c.c., vale a dire: non è interdetta, inabilitata, fallita o è stata condannata ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità di esercitare uffici direttivi (condizioni previste dall'art. 2382 C.C.);
- non è coniuge, parente o affine entro il quarto grado dalla debitrice persona fisica o se questi è una società od un ente, non è

- amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della società o dell'ente oppure della società che la/lo controlla, di una società controllata o sottoposta a comune controllo;
- non è legata alla debitrice o alle società controllate dalla debitrice o alle società che lo controllano o a quelle sottoposte al comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza;
 - non ha, neanche per il tramite di soggetti con i quali è unito in associazione professionale, prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore della debitrice ovvero partecipato agli organi di amministrazione o di controllo.

ATTIVITA' SVOLTE

La sottoscritta ha esaminato, attraverso alcuni incontri con l'interessata ed il suo legale, avv. Stefano Porzio, con studio a Bergamo in Viale Albini n. 9, PEC stefano.porzio@bergamo.pecavvocati.it, le possibili vie da esperire per la risoluzione della crisi da sovraindebitamento.

1. Sono stati quindi analizzati i documenti inerenti i debiti esibiti nonché le motivazioni addotte e sono stati ricevuti ulteriori documenti relativi alla formazione della situazione debitoria, onde pervenire alla ricostruzione della situazione economica e patrimoniale;
2. È stato riscontrato che, ai sensi dell'art. 6 comma 2, lett. a) della Legge n. 3/2012, effettivamente sussiste "la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà ad adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente";
3. E' stato poi verificato che fossero esistenti le condizioni dettate dalla legge per l'accesso alla normativa richiamata e precisamente:
 - non essere soggetto a procedure concorsuali diverse da quelle di cui all'istanza cui la presente relazione è riferita, ex art. 6 comma 1 Legge 3/2012;
 - non aver fatto ricorso, nei precedenti cinque anni, ai procedimenti di composizione della crisi da sovraindebitamento;

- aver presentato una documentazione che consenta di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale in quanto la ricorrente è socia accomandataria di società in accomandita semplice, la cui attività è cessata, non fallibile con riferimento alle soglie di cui all'art. 1 R.D. 267/42, tantomeno risultano aperte procedure concorsuali ordinarie in capo alla società cui l'istante fa parte ed in capo alla medesima;
- 4. Una volta verificata la sussistenza delle predette condizioni, è stato possibile procedere all'analisi delle singole fattispecie e sono stati esclusi, a causa della peculiarità della situazione debitoria e della sua formazione, sia l'ipotesi del cosiddetto accordo di composizione sia il piano del consumatore (essendo i debiti dell'istante di natura imprenditoriale). L'accordo sarebbe plausibile solo qualora consentisse un miglior soddisfacimento dei creditori rispetto all'alternativa liquidatoria. Ipotesi quest'ultima che può prendere corpo unicamente in presenza di fonti di finanziamento dell'accordo diverse dalla mera disponibilità dei beni immobili descritti gravati da ipoteche e di redditi rappresentanti da attività non continuative, da cui deriva un importo reddituale nelle vicinanze del minimo vitale necessario per il proprio sostentamento;
- 5. È stata quindi approfondita l'ipotesi di liquidazione del patrimonio di cui agli artt.14 ter e seguenti della L.3/2012, concludendo per la fattibilità del piano relativo.

Tutto ciò premesso, la sottoscritta

DEPOSITA

la presente relazione particolareggiata ex art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012 sulle cause di indebitamento e sulla diligenza nell'assumere le obbligazioni, sulle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte, sulla solvibilità del consumatore negli ultimi 5 anni, sugli (eventuali) atti già impugnati dai creditori, nonché contenente un giudizio sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata dalla debitrice.

Sommario:

Dati anagrafici, situazione familiare, dati societari e attuali occupazioni	5
Delle cause dell'indebitamento	5
Della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni	6
Delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte.....	6
Resoconto circa la solvibilità della debitrice negli ultimi cinque anni.....	6
Atti della debitrice impugnati dai creditori.....	8
Situazione patrimoniale e reddituale della debitrice.....	8
Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione a corredo della proposta	11
Conclusione	11

Dati anagrafici, situazione familiare, dati societari e attuali occupazioni

La Sig.ra Daniela Lupatini è nata a Brescia il 17/03/1966 ed attualmente residente in Azzano Mella (BS) – Via Madre Teresa di Calcutta n. 4, ove dimora sola, è di stato civile divorziata.

La debitrice è unica socia accomandataria della società Caffè Oberon sas di Lupatini Daniela & C. (nel proseguo “società” o in breve Caffè Oberon sas), con sede legale a Flero (Bs) in via Umberto I n. 19, quota societaria di proprietà dal 1997 pari al 99% del capitale sociale, valore nominale euro 5.112,92.

Non risulta avere intestato altre quote societarie e non ricopre ruoli e incarichi in società come si evince dai controlli effettuati nelle banche dati del Registro Imprese.

La società risulta aver cessato l’attività esercitata l’01 marzo 2018, difatti la società risulta inattiva al Registro delle Imprese di Brescia.

La debitrice, non ricoprendo più dal marzo 2018 il ruolo di socio lavorante ha intrapreso, in attesa di trovare un’occupazione a tempo determinato o indeterminato, l’erogazione di prestazioni di collaborazione occasionale a favore di associazioni dilettantistiche sportive ben radicate nel territorio nel settore olistico dell’insegnamento dello yoga e arti simili.

Delle cause dell’indebitamento

La situazione di sovraindebitamento, nella quale si trova attualmente la debitrice, è riconducibile all’andamento negativo dell’attività economica di bar che conduceva in qualità di unica socia lavorante.

La crisi economica generalizzata, le contrazioni dei consumi del settore e la concorrenza sempre maggiore ha indotta la debitrice a dismettere l’attività stessa, per non aggravare la situazione di indebitamento decidendo così di porre in locazione commerciale l’immobile di proprietà della società Caffè Oberon sas.

Le scarse risorse economiche a cui la debitrice poteva attingere per il sostentamento personale l’hanno portata a non assolvere nemmeno più ai debiti contratti personalmente per l’acquisto della sua prima casa ove tuttora risiede.

Sino alla fine del 2018 era assunta con contratto a chiamata presso un parrucchiere; rapporto che si è interrotto data la discontinuità delle prestazioni richieste e la scarsa remuneratività.

Della diligenza impiegata nell'assumere volontariamente le obbligazioni

Si ritiene che le obbligazioni assunte volontariamente dalla debitrice siano assolutamente congrue al proprio livello di reddito e tenore di vita. In effetti sino a quando l'attività di bar ha funzionato discretamente, la debitrice ha fatto fronte agli impegni assunti senza difficoltà alcuna.

Delle ragioni dell'incapacità di adempiere alle obbligazioni assunte

Come si è detto poc'anzi, le motivazioni dell'incapacità di adempiere sono state causate

- ❖ dall'impossibilità di ottemperare al pagamento dei debiti personali, specificatamente alla restituzione delle rate del mutuo ipotecario contratto per l'acquisto della casa di abitazione. La situazione ha comportato altresì l'accumulo di debiti di natura principalmente previdenziale e fiscale, parte dei quali saldati con piani di rateizzazione parte rimasti impagati.
- ❖ dall'impossibilità pertanto di accollarsi il pagamento dei fornitori e la restituzione delle rate dei debiti contratti dalla società Oberon Caffè sas, nel particolare:
 - il mutuo ipotecario gravante sull'immobile commerciale di proprietà della società contratto per esigenze di liquidità
 - il contratto di fido (chirografario) contratto per il pagamento dei debiti a breve generati dalla gestione del bar (fornitori in particolar modo),

Purtroppo, a seguito della congiuntura economica, dello sviamento della clientela, la debitrice non è stata più in grado di far fronte né agli impegni assunti nella veste di socia accomandataria né agli impegni assunti in proprio, dato che l'unica fonte di reddito a lei imputabile era quella derivante dall'esercizio dell'attività di bar.

Resoconto circa la solvibilità dalla debitrice negli ultimi cinque anni

Negli ultimi cinque anni non sono state riscontrate situazioni anomale, di indebitamento cronico o atti volti alla frode dei creditori ad oggi risultanti. Infatti i debiti contratti dalla debitrice personalmente e in qualità di socia della società Caffè

Oberon sas sono stati stipulati in anni in cui l'attività di bar rendeva meglio rispetto agli ultimi anni. Nello specifico:

- Il mutuo fondiario contratto contestualmente all'acquisto dell'abitazione principale fu stipulato nel 2001 con la Banca Bipop Carire Spa (ora Unicredit spa): contratto di finanziamento n. 84/1147175 importo originario euro 137.500, n. rate ammortamento 360, periodicità mensile.

L'incasso del canone di affitto da parte della società Caffè Oberon sas ha consentito alla debitrice di sostenere parzialmente i suoi fabbisogni minimi vitali, tanto è che negli ultimi anni si sono accumulati debiti nei confronti di fornitori strategici all'impresa e nei confronti anche dell'amministrazione condominiale per il mancato rispetto del pagamento delle rate delle spese condominiali.

La sottoscritta ha proceduto ad effettuare le opportune verifiche nei confronti dell'Agenzia Entrate della Riscossione, Agenzia Entrate delle Entrate, Inps, Comune di Azzano Mella e comune di Flero, Unicredit e Banca di Pompiano e Franciacorta, Regione Lombardia, oltre che interpellare la Banca d'Italia e il cassetto fiscale del contribuente.

I rilievi emersi con riferimento alla posizione personale dalla debitrice sono di seguito elencati:

- debito scaduto per rate non pagate Mutuo Unicredit spa **euro 106.102,16**;
- Agenzia Entrate della riscossione: situazione debitoria aggiornata alla data del 24 maggio 2019 dalla quale emergono **euro 20.150,53** di debiti di natura erariale e previdenziale comprensivi di sanzioni, aggi e interessi alla data di richiesta dell'estratto di ruolo;
- Avv. Porzio per le attività di assistenza professionale volte alla presentazione della presente procedura **euro 2.918,24** (compreso Iva e Cassa previdenza);
- Atto precetto promosso dal condominio I Gelsi Codice Fiscale 98130550175 per spese condominiali non pagate: **euro 3.969,86** comprensivo delle spese legali e contributo unificato;
- Garanzia prestata a favore della Fenice SPV srl per il debito scaduto del figlio Cominelli Alessio **euro 19.269,14**;
- Spese giustizia determinate dall'Occ **euro 5.368,00**

il tutto per un totale di **euro 157.777,93** a cui vanno sommati interessi e oneri accessori.

La debitrice non risulta intestatario di automezzi.

Certificato Generale del casellario Giudiziale: banca dati nulla (data aggiornamento 30/05/2019)

Certificato Carichi pendenti: non risultano carichi pendenti (data aggiornamento 30/05/2019)

Certificato assenza di procedure esecutive immobiliari in essere alla data del 06/06/2019

Dalla documentazione raccolta personalmente e consegnatami dalla debitrice e dalla società non si evidenzerebbero ulteriori mancati pagamenti significativi verso altri soggetti.

Nel passivo della debitrice vanno altresì conteggiati i debiti della società che non saranno onorati dalla medesima attraverso il piano di liquidazione proposto dalla medesima società. Per i debiti che non saranno onorati in proprio dalla società la sig.ra Lupatini Daniela ne risponderà in qualità di socia accomandataria.

I debiti della società sono dettagliatamente esposti nella relazione particolareggiata a cui si rimanda integralmente.

Atti della debitrice impugnati dai creditori

Non risultano, allo stato, atti dalla debitrice impugnati dai creditori.

Situazione patrimoniale e reddituale della debitrice

I beni immobili e mobili (registrati e non), costituenti il patrimonio della debitrice, dei quali è richiesta la liquidazione, e che si trovano tutti attualmente nel possesso della stessa, risultano dall'inventario allegato alla domanda di liquidazione che si richiama integralmente (Allegato [sub. 4 del ricorso](#)).

Di seguito si espone un riepilogo sintetico dei medesimi:

appartamento civile Comune Azzano Mella A529 Cat. A/2 Cl. 5 Consistenza 5,5 vani Rendita 383,47 Via Madre Teresa di Calcutta n. 4 Piano 2	100,00%	135.000,00
pertinenza Comune Azzano Mella A529 Cat. C/6 Cl. 2 Consistenza 19 mq. Rendita 30,42 Via Madre Teresa di Calcutta n. 4 Piano interrato		
mobili e suppellettili ivi contenuti	100,00%	n.d.
appartamento civile Comune Brescia B157 Cat. A/3 Cl. 3 Consistenza 7 vani Rendita 325,37 Via Traversa Diciottesima - Villaggio Sereno n. 91	8,33%	n.d.
pertinenza Comune Brescia B157 Cat. C/6 Cl. 6 Consistenza 20 mq. Rendita 43,38 Via Traversa Diciottesima - Villaggio Sereno n. 91		
appartamento civile Comune Incudine E297 Cat. A/3 Cl. 3 Consistenza 4,5 vani Rendita 174,30 Via Villa Snc Piano 1-T	8,33%	n.d.

Ai fini della valorizzazione analitica dei beni, si rinvia anche all'inventario di cui all'art. 14 sexies della legge 03/2012, che verrà aggiornato dal nominando liquidatore, il quale procederà pure all'acquisizione e/o aggiornamento delle stime, come previsto dall'art. 14-novies della citata legge, per l'elaborazione del programma di liquidazione e delle successive vendite.

Si allega alla presente relazione particolareggiata il rapporto di valutazione dell'immobile adibito ad abitazione civile posseduta al 100% dalla debitrice redatto dal Geometra Mario Bertuzzi nel luglio 2018 che evidenzia il seguente valore di mercato (al lordo dei costi di pubblicità, diritti d'asta e abbattimento tentata vendita):

- Appartamento civile abitazione euro 135.000 ([Allegato A](#)).

Occorrerà tener conto dell'inevitabile deprezzamento di valore che subirà detto bene immobile in occasione della vendita all'asta e delle spese accessorie che graveranno su tali valori (diritti d'asta e pubblicità).

Non si è in possesso di una relazione di stima per i beni immobiliari ricevuti in donazione ereditaria posseduti per una quota indivisa con i fratelli e la madre pari all'8,33% sulla cui abitazione di Brescia la madre detiene il diritto di abitazione in quanto coniuge del defunto.

In merito ai redditi dichiarati, tramite consultazione del cassetto fiscale si evidenziano le serie storiche dei dati reddituali dalla debitrice negli ultimi cinque anni (il dato del 2018 non è ancora disponibile stante la scadenza dell'invio dei dichiarativi a novembre 2019):

		LUPATINI DANIELA
anno d'imposta	Fonte	reddito dichiarato ante imposte
2017	Unico PF 2018	- 11,00
2016	Unico PF 2017	3.359,00
2015	Unico PF 2016	9.750,00
2014	Unico PF 2015	7.347,00
2013	Unico PF 2014	6.663,00

Dall'analisi del prospetto riassuntivo, è evidente la progressiva perdita di capacità reddituale dalla debitrice dal 2015 in avanti.

Situazione lavorativa

Dal mese di marzo 2018 la debitrice sig.ra Daniela Lupatini non sta più svolgendo l'attività di socia lavorante nella società Oberon Caffè Sas.

Dal settembre 2017 all'ottobre 2018 la debitrice è stata alle dipendenze, con contratto a chiamata presso la ditta Romanova Olga, con sede a Brescia in Via XXV Aprile n. 46/A. Il reddito medio mensile percepito durante la sussistenza del contratto di lavoro era di circa euro 150,00.

Da quando la debitrice ha cessato l'attività lavorativa presso il bar ha stretto rapporti di collaborazione continuativa con alcune società sportive dilettantistiche con la finalità di prestare servizi alla persona nel campo olistico in qualità soprattutto di istruttore di Yoga e utilizzo di campane tibetane.

Collabora con costanza con la Croce Rossa come volontaria ed effettua sporadiche vendite porta a porta per la ditta Forever Living (CU anno 2018 circa euro 200 annue). L'insieme di queste collaborazioni tutt'ora correnti consentono alla debitrice di incassare mediamente al mese **euro 1.000,00**. La debitrice si auspica di poter incrementare questa entrata del 10% nell'arco di qualche mese posto che le spese della ricorrente minime si attestano intorno a circa 930 euro mensili.

La debitrice ha dichiarato, nel prospetto allegato all'istanza di ammissione al servizio di gestione della crisi di sovraindebitamento le seguenti spese fisse per esigenze familiari:

	SPESE MENSILI
vitto	200,00
carburanti	120,00

utenze	108,00
affitto (stimato prezzi medi della zona)	350,00
assicurazioni	102,50
bolli	9,17
tassa rifiuti	7,58
spese mediche	16,67
	913,92

Posto che l'abitazione della ricorrente sarà venduta, la debitrice dovrà locare un immobile dove dimorare: si è stimato un canone mensile di euro 350,00 che pare congruo con la media dei prezzi applicati nella zona ove risiede la stessa.

ANALISI DEL BILANCIO FAMILIARE	
attuale reddito mensile del debitore	1.000,00
spesa media mensile	- 913,92
saldo attuale	86,08

Giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione a corredo della proposta

Sulla scorta delle indagini svolte dalla sottoscritta, nonché della disamina della proposta di Liquidazione presentata, è possibile affermare che la documentazione fornita dalla debitrice a corredo della proposta risulta essere completa e attendibile.

La sottoscritta ha potuto esaminare nel dettaglio la documentazione, l'elenco di tutti i beni mobili, mobili registrati e immobili, le iscrizioni ipotecarie risultanti dalle visure ipocatastali e non ha particolari osservazioni in merito.

Conclusioni

A conclusione della presente relazione ex art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012 e delle considerazioni sopra illustrate, il sottoscritto OCC

rilevato

- Che è stata esaminata la domanda di liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012 e ss che prevede da parte della sig.ra Daniela Lupatini la cessione di tutti i beni e dei diritti esistenti e futuri in favore dei creditori compatibilmente per questi ultimi con le necessità personali stimate mensilmente in euro 914;
- Che sono state consultate le banche dati pubbliche al fine di verificare l'attendibilità delle informazioni fornite nella domanda ex art. 14-ter, comma 3, L. n. 3/2012;
- Che è stata eseguita un'attività di riscontro dei dati con le informazioni reperibili dagli uffici tributari, dall'anagrafe tributaria e dalle banche dati pubbliche, oltre a quelli direttamente messi a disposizione dai creditori;

ritenuto

- Che i controlli e le verifiche eseguite sulla documentazione messa a disposizione dalla debitrice e dai consulenti consentono di esprimere un giudizio positivo sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione prodotta;
- Che la proposta rispetta le disposizioni normative in quanto corredata dall'elenco creditori con indicazione delle somme dovute, elenco di tutti i beni posseduti, l'esistenza di atti di disposizione degli ultimi cinque anni, le dichiarazioni dei redditi degli ultimi cinque anni, l'elenco delle spese correnti necessarie al sostentamento dalla debitrice corredato dal certificato dello stato di famiglia;
- Che l'elenco analitico ed estimativo dei beni personali e societari risulta completo e consente l'immediato riscontro delle attività che compongono il patrimonio dalla debitrice e che vengono cedute per il soddisfacimento dei creditori;
- Che l'elenco nominativo dei creditori consente di individuare l'ammontare dei loro crediti e le cause legittime di prelazione;
- Che a causa dell'aleatorietà connessa alla realizzazione ed alla tempistica incerta degli eventi, potrebbero registrarsi degli scostamenti, ad oggi non ipotizzabili, tra alcuni valori preventivati e i valori che si realizzeranno al momento della concreta esecuzione della liquidazione;
- Che è stata verificata l'inesistenza di atti della debitrice impugnati dai creditori (art. 9 comma 3-bis lettera d);
- Che la debitrice, al momento dell'assunzione dell'obbligazione iniziale percepiva un reddito tale che consentiva la ragionevole prospettiva di potersi adempiere (art. 12 bis comma 3) (incolpevolezza);

- Che lo stato di sovraindebitamento è da imputare alle condizioni createsi a seguito del minor reddito percepito nel corso degli anni, e al bisogno di contrarre altre obbligazioni per far fronte ai debiti precedenti ed alle esigenze personali di sopravvivenza;
- che la debitrice si trova ora in stato di sovraindebitamento, come definito dall'art. 6 comma 2, per fattori, non previsti, non prevedibili e non a lei imputabili;
- dall'indagine esperita e dalle informazioni assunte non sono emersi atti in frode ai creditori;
- che l'intero patrimonio messo a disposizione dalla sig.ra Daniela Lupatini è costituito dai beni immobili e mobili elencati nel paragrafo intitolato "*Situazione patrimoniale e reddituale della debitrice*". I valori di realizzo (i valori peritali dovranno essere oggetto di aggiornamento a cura del nominando liquidatore), delle vendite potrebbero soddisfare (parzialmente) i creditori ipotecari, che potrebbero pertanto risultare gli unici a essere soddisfatti (o parzialmente soddisfatti) del loro credito vantato;
- che la cessione di tutte le entrate future del prossimo quadriennio in favore dei creditori potrebbero non soddisfare gli stessi stante la precarietà delle prestazioni professionali saltuariamente erogate in forza di contratti di collaborazione discontinui, considerando tra l'altro che dai rapporti di lavoro in corso la debitrice trae a malapena quanto di cui necessita per coprire il suo fabbisogno;
- in definitiva non risultano dunque circostanze ostative all'accoglimento della proposta di liquidazione del patrimonio;

esprime **giudizio positivo** sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione, come richiesto dall'art. 14-ter, comma 3, lettera e) della L. n. 03/2012 e la fattibilità della proposta di liquidazione del patrimonio avanzata dalla **debitrice LUPATINI DANIELA**.

Si resta a completa disposizione del Tribunale per qualsivoglia chiarimento o necessità di integrazione della presente relazione.

Con osservanza.

Brescia, 06 novembre 2019

Il professionista con funzione di OCC

Dott.ssa Simona Elena Pace